

CONVENZIONE CON PER L'ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE
POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL'ATS DELLA MONTAGNA, IN ATTUAZIONE
DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020.

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna - di seguito denominata ATS
Montagna - con Sede Legale in Via N. Sauro 38 23100 Sondrio - Codice fiscale e
P.IVA 00988200143 - nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Lorella
Cecconami, legale rappresentante pro tempore;

e

La Struttura con sede legale: - di seguito
denominata Struttura - P.I.: xxxxxxxxxxxxxxxx nella persona di xxxxxxxxxxxxxxxx

PREMESSO CHE:

- con DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 avente per oggetto "Adozione del piano
di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione
dell'art. 1 DL 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n.
77" la Regione Lombardia ha fornito - ad integrazione di altri interventi già
messi in campo - indicazioni in merito alle azioni e all'organizzazione
finalizzate al potenziamento della rete di assistenza territoriale nell'attuale
fase della pandemia COVID 19, in relazione agli aspetti di sorveglianza
epidemiologica, delle misure di controllo del contagio e della presa in carico
della patologia da parte della rete stessa;

- il punto a. 2 "potenziamento dell'offerta di strutture per l'isolamento"
del "Piano Operativo di potenziamento della rete di Assistenza territoriale"
allegato alla sopra citata DGR, prevede che sia necessario disporre sul
territorio di soluzioni alternative al domicilio laddove lo stesso non fornisca

condizioni adeguate ad effettuare il corretto isolamento del soggetto (casi sospetti e successivamente accertati, contatti di caso);

- viene dato mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere tramite avvisi pubblici all'individuazione dei gestori di tali servizi.

Dato atto che ATS della Montagna ha pubblicato in data 02/11/2020 (Deliberazione n. 766 del 02/11/2020) un Avviso Pubblico volto a raccogliere Manifestazioni di interesse finalizzate alla disponibilità di strutture per l'accoglienza in isolamento di persone positive al COVID 19 o di contatti stretti di casi positivi nel proprio territorio;

Atteso che, la Struttura ha dichiarato, sotto forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico;

Atteso, altresì che la Struttura è risultata a norma in riferimento agli aspetti igienico sanitari come attestato a seguito di sopralluogo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria congiuntamente al Servizio Qualità e Appropriatelyzza effettuato in data ... (verbale)

si stipula la presente

CONVENZIONE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento da parte di ATS della Montagna alla Struttura del servizio di accoglienza dei soggetti di seguito indicati - per la durata dello stato emergenziale, nel rispetto dei requisiti e nel limite della capienza dichiarati nella Manifestazione di interessi pari a nposti letto - a fronte del corrispettivo di cui all'articolo 5 di persone in isolamento/quarantena in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

In particolare i beneficiari del suddetto servizio sono:

- COVID positivi asintomatici o paucisintomatici in isolamento obbligatorio o dimessi dagli ospedali, che non possono trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni di criticità sociale;
- contatti stretti di casi positivi o persone al rientro da Paesi esteri per cui vige l'obbligo della quarantena, che non possono trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni di criticità sociale.

I medesimi dovranno avere le seguenti condizioni sociosanitarie:

- soggetti autosufficienti non allettati;
- in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici;
- che non necessitano di cure mediche;
- che siano autonomi nell'assunzione di farmaci.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla Struttura potrà avvenire di norma tramite invio concordato con l'ATS della Montagna che valuta e ammette le richieste pervenute:

- su proposta di un MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata da USCA);
- su proposta di un PS;
- su proposta del medico di centrale AREU, dopo verifica delle condizioni cliniche effettuate dal soccorritore;
- su proposta della Struttura Ospedaliera dimettente.

In via eccezionale l'accesso, su indicazione di uno dei soggetti proponenti sopra citati, potrà avvenire prontamente previo accordo con successiva ratifica da parte di ATS della Montagna.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA

3.1- Il gestore della Struttura è tenuto a comunicare ad ATS della Montagna le presenze attraverso l'invio di moduli di check-in e check-out utili anche ai fini delle procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 5.

3.2 - Il gestore della struttura garantisce i seguenti servizi gestionali organizzativi, attenendosi alle indicazioni di ATS Montagna come definiti nell'allegato 1) alla presente convenzione:

- somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l'utilizzo di dispositivi monouso e con modalità room service al di fuori della camera;
- cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) una volta a settimana;
- sanificazione della camera ad ogni check-out;
- gestione dello smaltimento dei rifiuti
- disponibilità di una stanza libera per eventuali emergenze;
- disponibilità di un kit di pulizia per camera e bagno.
- servizio di wi-fi gratuito (se disponibile);
- eventuali altrui servizi quali ad esempio acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra, se disponibile);
- servizio di Guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale) due volte a settimana;

3.3- La struttura dovrà essere adibita ad uso esclusivo delle attività previste nell'avviso approvato con deliberazione n.766/2020 per gli ospiti individuati sulla base della presente convenzione.

La struttura deve essere dotata di:

- referente o coordinatore della struttura;
- reception h 24;
- utilizzo di camera singola o doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati;
- minibar;
- televisione in camera.

3.4 - Il gestore della Struttura si impegna, altresì, al rispetto di tutte le indicazioni che verranno fornite dall'ATS della Montagna come da allegato 1).

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ATS DELLA MONTAGNA

ATS della Montagna metterà a disposizione quanto segue:

- personale proprio per la validazione della proposta dell'inserimento/accoglienza in Struttura;
- un referente con il compito di coordinare le diverse attività in capo ad ATS e di supervisionare la corretta esecuzione della convenzione;
- la tenuta dei contatti con il medico di medicina generale di ciascun paziente a partire dalla comunicazione che il paziente è stato ammesso a trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso la struttura.

ARTICOLO 5 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

ATS della Montagna riconosce, per ogni camera effettivamente utilizzata, un importo massimo onnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati, pari a € 85,00/die, esclusa IVA e tassa di soggiorno se dovuta.

ARTICOLO 6 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL SERVIZIO

Le fatture, su base mensile, dovranno essere emesse in formato elettronico

intestate ad:

ATS DELLA MONTAGNA -VIAL NAZARIO SAURO 38 - 23100 SONDRIO

Codice fiscale e P.IVA 00988200143

ATS della Montagna si riserva di adottare un sistema di rendicontazione delle prestazioni che il gestore sarà tenuto a utilizzare.

ATS della Montagna provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura previa liquidazione a cura del Dipartimento PIIPSS.

ARTICOLO 7 - DURATA E RISOLUZIONE

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/01/2021 (durata stato di emergenza), salvo proroga dello stato emergenziale con eventuale rimodulazione del progetto previo accordo scritto tra le parti.

Nel caso di riscontrate inadempienze della presente convenzione ATS della Montagna si riserva - previa contestazione scritta - la facoltà di risoluzione nei termini e nei modi previsti dalla legge. E' fatta, comunque, salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

ARTICOLO 8 - COPERTURE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta con mezzi, strumenti e personale proprio (o di cui comunque si avvale), la Struttura dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente ATS della Montagna da qualsiasi

responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 9 - REFERENTI

Per i rapporti tra le Parti si individuano i seguenti referenti:

ATS della Montagna: dott.XXXXXXXXXXXXX.....

Struttura :

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia".

Si fa comunque riferimento, ad ogni conseguente effetto, alla dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19 adottata il 19/03/2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati e ai provvedimenti adottati dal Garante della Privacy.

Si richiama altresì l'articolo 17 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27 (di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) che, al comma 2 consente la comunicazione dei dati personali a soggetti privati nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. L'informativa, predisposta da ATS Montagna, completa e redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è allegata alla presente convenzione (allegato 2).

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, sia cartacee che informatiche, di cui abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione e per tutta la durata della stessa.

Il Gestore è altresì responsabile per l'esatta osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS della Montagna ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

ARTICOLO 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione la Struttura dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza vigente dell'ATS della Montagna (pubblicato sul sito www.ats-montagna.it nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si svolgano nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa che non venissero risolte in via conciliativa, sono deferite, in via esclusiva, al Foro di Sondrio.

ARTICOLO 14 - SPESE

La presente convenzione è soggetta:

- a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse;
- all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 - Allegato A - articolo 2, a carico della Struttura.

Letto, confermato e sottoscritto -

Sondrio, li

ATS DELLA MONTAGNA - Dott.ssa Lorella Cecconami

STRUTTURA -

